

Dispositivo

- 1) *L'articolo 1, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, ha partecipato alla parte paneuropea dell'infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, e ha constatato tale partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002.*
- 2) *L'articolo 2, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo, modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.*
- 3) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,2 milioni.*
- 4) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 5) *Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T-422/10.*
- 6) *La Trafilerie Meridionali sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea per quanto riguarda la causa T-422/10 R.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Redaelli Tecna/Commissione

(Causa T-423/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Termine ragionevole»)

(2015/C 302/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Redaelli Tecna SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada e S. Patuzzo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Prete e V. Bottka, successivamente V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Redaelli Tecna SpA supporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — HIT Groep/Commissione
(Causa T-436/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Norme relative all'imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante — Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante — Termine ragionevole»)

(2015/C 302/50)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: HIT Groep BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, poi G. van der Wal e G. Oosterhuis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, S. Noë e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Lo HIT Groep BV supporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione
(Causa T-485/11) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Infrazione commessa da una controllata comune — Ammende — Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti — Prescrizione decennale per una delle società controllanti — Decisione di riadozione — Riduzione dell'importo dell'ammenda per una delle società controllanti — Imputazione alla controllata e all'altra società controllante dell'obbligo di pagamento dell'importo ridotto — Diritti della difesa»)

(2015/C 302/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)